

**COMUNE DI CARINARO**  
**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE.**

**Approvato con delibera del  
Commissario Straordinario  
con i Poteri della Giunta  
Comunale n. 33 del  
03.06.2024**

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto/ticket restaurant sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/09/2000 e art. 35 CCNL 2019-2021).
2. Il Comune di Carinaro, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, tempo pieno e in part-time) e al Segretario Comunale il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo del servizio mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant elettronico.
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna/accredito all'avente diritto, i ticket restaurant entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.
7. Si ha diritto al godimento di un solo ticket restaurant per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - è necessario che la prestazione lavorativa sia certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati;
  - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
  - il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## **Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di ticket restaurant in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquisite dall'Ufficio preposto che provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti e al controllo dei presupposti per l'erogazione dei ticket restaurant elettronici.

## **Art. 3 - Diritto al servizio mensa**

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un ticket restaurant per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.
2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
  - a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
  - b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai paragrafi successivi del presente articolo, con effettuazione di una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore nell'ambito della fascia pausa pranzo (rilevata dalla timbratura elettronica);
3. Il diritto a usufruire dei ticket restaurant spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti **e non superiore a 2 ore**, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro presso l'ente di appartenenza.
5. Il ticket restaurant spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.
6. Possono fruire del servizio sostitutivo della mensa anche i dipendenti che prestino attività lavorativa al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro. Il dipendente deve effettuare le regolari timbrature.
7. Il diritto ad usufruire dei ticket restaurant spetta anche al Segretario comunale nei giorni in cui presta la sua attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con un minimo di due ore.
8. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale. Non saranno attribuiti ticket restaurant a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

#### **Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa**

1. Non si ha diritto al ticket restaurant nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, e nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al ticket restaurant i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
3. Non si ha diritto al ticket restaurant nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta, anche parzialmente, in modalità agile.
4. Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata.

#### **Art. 5 - Valore ed utilizzo del ticket restaurant elettronico**

1. Il valore nominale del ticket restaurant elettronico è fissato in € 7,00 (euro sette/00).
2. Il buono pasto in forma elettronica segue le regole di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto 122/2017:
  - a. le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 [a) *il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; c) il valore facciale espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo*] sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
  - b. la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2 [e) *uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato*], sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

- c. l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- d. può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi pubblici convenzionati.

#### **Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento**

1. In caso di furto o smarrimento di tessera magnetica recante i buoni pasto elettronici, il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle autorità competenti con l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare la tessera e a fornire altra tessera in sostituzione di quella rubata o smarrita.
2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della tessera magnetica recante i buoni pasto elettronici, l'Ufficio Personale procede alla relativa sostituzione.

#### **Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto**

1. L'erogazione ai dipendenti dei ticket restaurant elettronici viene effettuata entro i quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati dall'ufficio preposto sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento risultanti dalle timbrature nel sistema di rilevazione delle presenze.
3. In caso di personale in convenzione o in comando, la presenza e il diritto ai buoni pasto verrà certificata e comunicata all'incaricato indicato al comma precedente, dal Responsabile del servizio competente.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.